


Comune di Aidone
 Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Enna
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 52 DEL 29 MAR 2024 immediatamente esecutiva: SI NO

OGGETTO: CONVENZIONE EX ART.14 DEL C.C.N.L. 01.04.2004, TRA IL COMUNE DI RADDUSA E IL COMUNE DI AIDONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI AIDONE CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL COMMA 557 ART. 1 LEGGE 311/2004 ALL'UTILIZZO DELLO SCAVALCO IN ECCEDEXENZA

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno VENTI NOVE del mese 14-20
10.45 alle ore nella sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
 All'appello risultano:

			Presenti	Assenti	Firme
1	SINDACO	Raccuglia Annamaria	X		<i>Raccuglia Annamaria</i>
2	VICE SINDACO	Mirabella Alessandra	X		<i>Mirabella Alessandra</i>
3	ASSESSORE	Tespi Angelo	X		<i>Tespi Angelo</i>
4	ASSESSORE	Ciantia Nunzio	X		<i>Ciantia Nunzio</i>
5	ASSESSORE	Cultreri Guglielmo	X		<i>Cultreri Guglielmo</i>
		totale	5	/	

- Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Salvatore Marco Puglisi**
- Partecipa, in sostituzione del Segretario Generale, il Vice - Segr. **Dott.ssa Deida Moravia**
- Assume la Presidenza il **Sindaco Annamaria Raccuglia**
- Assume la Presidenza il **Vice- Sindaco Mirabella Alessandra** atteso che il Sindaco per motivi istituzionali si allontana constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la E-mail di convocazione di giorno _____ ore _____;
VISTA l'allegata proposta di deliberazione, munita del parere previsto dalla legge, ed esaminate le motivazioni poste a supporto della stessa;
VISTO l'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;
VISTA la normativa in materia;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
 Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge.

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata del parere su di essa espresso.
2. di dichiarare il presente atto I.E.
3. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Presidente

Roberto Cuccinelli




Segretario Comunale

Francesca Melle

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. 357/2024

Pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune dal 29-03-2024 al 13-04-2024



Il Messo Comunale

[Signature]

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale, certifica che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune dal _____¹, senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____:

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (Art. 12, c.2, L.R. 44/91).
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (Art. 12, c.1, L.R. 44/91).
- essendo trascorsi _____ gg. dall'inizio della pubblicazione senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

Il Funzionario Comunale

¹ 15 gg. per quelle ordinarie; 60 gg. per lo schema del programma triennale delle opere pubbliche.

Proposta registrata al n° _____ in data _____

Il Responsabile di Segreteria

COMUNE DI AIDONE

Provincia di Enna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Proposta N° _____ del _____

OGGETTO:

CONVENZIONE, EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01.04.2004, TRA IL COMUNE DI RADDUSA E IL COMUNE DI AIDONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI AIDONE CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL COMMA 557 ART. 1 LEGGE 311/2004 ALL'UTILIZZO DELLO SCAVALCO IN ECCEDEXENZA.

Data: 29-03-2024

Il Responsabile del Procedimento



L'ASSESSORE AL RAMO

Il Responsabile dell'Area

ISTRUTTORE DIRETTIVO

Copia Copia

Approvata nella seduta del : 29 MAR. 2024

Immediatamente esecutiva : SI NO

Il Sindaco



Il Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione di G.M. n. 11 del 03.04.2023 avente ad oggetto: *"Approvazione schema di convenzione, ex art. 14 del CCNL 01.04.2004, tra il Comune di Raddusa e il Comune di Aidone per l'utilizzo congiunto di dipendente del Comune di Aidone con contestuale autorizzazione ai sensi del comma 557 art. 1 legge 311/2004 all'utilizzo dello scavalco condiviso"*;

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione di G.M. n. 48 del 03.08.2023, con la quale si rettificava la superiore Deliberazione e si stabiliva che l'accordo aveva durata fino al 31.03.2024;

CONSIDERATO che occorre necessariamente prorogare lo scavalco condiviso ed in eccedenza della Dott.ssa M.F. Moravia Delda, profilo professionale "Istruttore Direttivo Amministrativo/Contabile, cat. D (Area dei funzionari di EQ tabella B del CCNL 20219-2021), posizione economica D3, dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Aidone;

ATTESO che trattasi di professionalità indispensabile ed infungibile, a fronte dell'assenza nell'organico di questo Ente, di altro personale con la stessa qualifica ed in possesso dei necessari requisiti e titoli professionali per l'espletamento delle funzioni di che trattasi;

RITENUTO che la presenza della predetta funzionaria risulta assolutamente indispensabile nell'attuale fase di dichiarazione del dissesto finanziario, la cui successiva gestione richiede la specifica professionalità da parte della Responsabile dell'Area Economico-finanziaria;

VISTI:

- l'art 30, comma 2 sexies del D.lgs 165/2001 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre Amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni;
- l'art 1, comma 124 della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) che autorizza gli enti locali ad utilizzare personale assegnato ad altri enti cui si applica il CCNL del Comparto Funzioni Locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza (c.d. "scavalco condiviso"). La Convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art 14 del CCNL del 22 gennaio 2004;

RICHIAMATA la nota prot n. 3184 del 15.03.2024 con la quale il Sindaco, dott. Emilio Cosentino, ha richiesto al Sindaco di Aidone l'autorizzazione all'utilizzo condiviso e in eccedenza della Dott.ssa M.F. Moravia Delda;

VISTA la nota prot. n. 3211 del 18.03.2024 con la quale il Sindaco del Comune di Aidone dà il proprio consenso all'utilizzo richiesto;

RICORDATO quanto segue in tema di scavalco condiviso e di scavalco d'eccedenza.

In tema di scavalco condiviso:

L'art. 14 del CCNL del personale del Comparto Regioni/ Autonomie locali sottoscritto il 22/1/2004, secondo il quale gli enti locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per i periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

L'ARAN ha fornito degli orientamenti applicativi per la disciplina di tale fattispecie, di seguito riassumibili:

- l'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;
- il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza

La disciplina dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004, infatti, consente ai due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;

- la convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale (evidentemente in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente) nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

ATTESO, altresì, che le sezioni regionali della Corte dei Conti hanno fornito i seguenti pareri in merito:

- la sezione Autonomie ha chiarito che devono rimanere escluse dalle limitazioni della disciplina vigente circa l'applicabilità dei limiti di spesa, ex art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, nel caso in cui le

amministrazioni utilizzano, per esigenze temporanee, l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni in quanto, non comportando incremento della spesa complessiva, sono dirette ad ottimizzare l'allocazione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (parere 23/2016);

- "l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello "scavalco condiviso" non perfeziona dunque un'assunzione a tempo determinato ma uno strumento duttile di utilizzo plurime e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR). Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n. 105/2016/PAR);

In tema di scavalco d'eccedenza:

Il comma 557, dell'articolo 1 della legge 311/2004 che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici;

La giurisprudenza contabile (deliberazione n. 109/2017/PAR della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise) non esclude la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. "scavalco condiviso" e del c.d. "scavalco d'eccedenza";

RITENUTO, pertanto, di dover procedere con lo scavalco condiviso e lo scavalco d'eccedenza della suddetta dipendente, nelle more di richiedere alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art.155 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 l'autorizzazione all'utilizzo di un istruttore direttivo contabile a tempo determinato;

DATO ATTO che la somma che il Comune di Raddusa dovrà impegnare per l'intero periodo di utilizzo condiviso della dott.ssa Moravia ammonta a € 19.750,00, oneri inclusi, comprensiva della retribuzione di posizione organizzativa;

CONSIDERATO in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso il Comune di Raddusa da parte del dipendente interessato:

- avverranno sostanzialmente senza interferire sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza;
- non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza.

CONSIDERATO che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- Orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario;
- Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- Ferie annuali, che dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane.

Considerato che al dipendente di un Ente locale che, in virtù di una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 14 del CCNL 20.01.2004, presta il proprio servizio anche presso un comune diverso, può essere riconosciuto un rimborso per i maggiori oneri derivanti dalle ulteriori e/o maggiori spese di viaggio conseguenti alla necessità di raggiungere più sedi di servizio;

Dato atto che l'eventuale previsione del rimborso delle spese di viaggio deve essere disciplinato nell'ambito della convenzione medesima e, quindi, trova la propria *sedes materiae* nell'accordo negoziale intercorrente tra gli enti locali interessati;

VISTO lo schema di accordo di collaborazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo all'utilizzo del dipendente del comune di Aidone (Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – cat. D 3);

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 267/2000.

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante del presente deliberato.

2. Di prorogare l'accordo di collaborazione con il comune di Aidone per il periodo dal 01.04.2024 al 31.12.2024, come da schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per formare parte integrante e sostanziale (Allegato A)
3. Di dare atto che il comune di Raddusa si avvarrà delle prestazioni di lavoro del dipendente del comune di Aidone Dott.ssa M. F. Moravia Delda (Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D3), ai sensi dell'art. dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 per n° 2 ore settimanali e ai sensi del comma 557 art. 1 legge 311/2004 e per n°12 ore settimanali per mesi nove a partire dal 01.04.2024;
4. Di demandare al Responsabile del Personale di provvedere all'accertamento puntuale e preciso dell'importo inerente lo scavalco condiviso e d'eccedenza e di curare nei tempi previsti dalla convenzione il relativo impegno;
5. Di trasmettere al Comune di Aidone il presente provvedimento per gli adempimenti conseguenti;
7. Di pubblicare il presente provvedimento sull'albo pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica, e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione;

VERIFICATA la completezza dell'istruttoria;


Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. 48/91, come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 29-03-2024

Il Responsabile dell'Area



Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addì, _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. 48/91, come modificato dalla L.R. 30/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 29-03-2024

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.55, comma 5°, della L.R. 48/1991, si attesta la copertura finanziaria della spesa occorrente:

Somma da impegnare Euro _____ Competenza

Addì, _____

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA N. ____ DEL _____

OGGETTO: CONVENZIONE, EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01.04.2004, TRA IL COMUNE DI RADDUSA E IL COMUNE DI AIDONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI AIDONE CON CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL COMMA 557 ART. 1 LEGGE 311/2004 ALL'UTILIZZO DELLO SCAVALCO IN ECCEDEXENZA

L'anno duemilaventiquattro il giorno _____ del mese di Marzo in rappresentanza del comune di Aidone il Sindaco Dott.ssa Annamaria Raccuglia;

e

in rappresentanza del Comune di Raddusa il Sindaco Dott. Emilio Cosentino;

PREMESSO:

- Che l'art.14 comma 1 del CCNL Enti Locali 22.1.2004 "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", così recita:"1. *Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione;*

-che il comma 557 art 1 della L. 311/2004 stabilisce che "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";

- che il Comune di Raddusa ha richiesto, ai sensi delle disposizioni di cui sopra, di poter utilizzare la Dott.ssa Moravia Delda Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile cat. D 3, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Aidone, per un tempo di lavoro pari a 2 ore settimanali entro le 36 ore settimanali e 12 ore in eccedenza entro le 48 ore settimanali.

- che il dipendente interessato ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi.
- che ritiene pertanto di provvedere alla sottoscrizione di idoneo accordo che definisca gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

VISTE le conformi deliberazioni degli Enti interessati di approvazione del presente schema di accordo e segnatamente:

- Comune di Aidone deliberazione della Giunta Comunale n. ___ del ___, esecutiva;
- Comune di Raddusa deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 20.03.2024, esecutiva.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Il comune di Aidone autorizza il dipendente a tempo indeterminato Dott.ssa Moravia Delda , profilo professionale Istruttore Amministrativo-Contabile D1 , posizione economica D3 , con decorrenza dall'01.04.2024 al 31.12.2024 ad effettuare prestazioni lavorative presso il comune di Raddusa ai sensi dell'art.14 del CCNL del 2004 per 2 ore settimanali entro le 36 ore settimanali e ai sensi del comma 557 art. 1 legge 311/2004, 12 ore in eccedenza entro le 48 ore settimanali.

Art. 3

Il rapporto di lavoro subordinato instaurando potrà essere svolta sia in presenza presso il comune di Raddusa sia in lavoro agile senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con il Comune di Aidone.

Art. 4

Al dipendente interessato continuerà ad essere corrisposto dal Comune di Aidone il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza, calcolato su 36 ore settimanali, nonché il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata.

Il Comune di Raddusa corrisponderà al Comune di Aidone il rimborso degli oneri stipendiali attualmente in godimento presso l'Ente di appartenenza e fatti salvi gli aumenti contrattuali, relativi alla retribuzione per le 2 (due) ore di lavoro settimanale prestate in favore del comune di Raddusa nell'orario di lavoro ordinario, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed

erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore, comprensivi dei relativi e proporzionati ratei di 13a mensilità.

Il rimborso degli oneri stipendiali come sopra definiti, comprensivi degli oneri riflessi, dovrà essere erogato da parte del Comune di Raddusa, con cadenza mensile e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta pervenuta dal Comune di Aidone.

Il lavoro svolto presso il Comune di Raddusa oltre l'orario ordinario di lavoro verrà retribuito direttamente dal Comune di Raddusa secondo il trattamento fondamentale in godimento presso il Comune di Aidone, riparametrato su 12 (dodici) ore settimanali; tale riparametrazione si applica anche alla retribuzione di posizione e di risultato ove il comune di Raddusa attribuisse al dipendente interessato la posizione organizzativa.

Al dipendente è riconosciuto dal Comune di Raddusa il rimborso spese di viaggio sostenute per gli accessi presso l'ente utilizzatore, secondo le Tabelle ACI;

Art. 5

Il presente accordo ha durata dal 01.04.2024 sino al 31.12.2024.

L'accordo potrà essere sciolto in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. In tale fattispecie la cessazione dell'accordo decorre dalla data concordata dai Sindaci, e laddove avvenga unilateralmente, non prima di 15 giorni dalla formale comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso divenuta esecutiva.

L'accordo potrà inoltre essere sciolto per il venir meno del consenso del dipendente o per trasferimento dello stesso presso altra amministrazione. Spetta al dipendente fornire apposita comunicazione ad entrambe le Amministrazioni Comunali. In tali fattispecie la cessazione decorre dal 15° giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

In caso di scioglimento di convenzione o di recesso di cui al precedente comma, il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di Aidone.

Art. 6

La prestazione lavorativa resa dal dipendente interessato dalla presente convenzione a favore dell'Amministrazione Comunale di Raddusa, secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore, nel rispetto dei limiti massimi di durata dell'orario lavorativo giornaliero e settimanale previsti dalla normativa nazionale ed europea.

Art. 7

I singoli giorni o periodi continuati di ferie saranno autorizzati dal Comune di Aidone e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo in entrambi gli Enti.

Art 8

Il dipendente interessato non potrà svolgere attività libero-professionale.

Art. 9

Per quanto non stabilito dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Per il Comune di Aidone

Per il Comune di Raddusa

IL SINDACO

IL SINDACO

Dott.ssa Annamaria Raccuglia

Dott. Emilio Cosentino